



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 124 del 23/05/2022

Oggetto: COMUNE DI FORNOVO DI TARO - VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DENOMINATA "VARIANTE 1 - 2021" AI SENSI DELL' ART.4 DELLA L.R. 24/17 E DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ADOZIONE DELIBERA C.C. N. 25 DEL 1.4.2021. FORMULAZIONE RISERVE.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che il Comune di Fornovo di Taro è dotato di P.S.C., P.O.C. e R.U.E. approvato con delibera di C.C. n. 22 del 21/4/2009 come traduzione del P.R.G. negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art. 43, comma 5 della L.R. 20/2000;

CONSTATATO

che con atto di C.C. n. 25 del 1.4.2021 il Comune ha provveduto ad adottare la variante in oggetto al fine di agevolare il recupero ad uso civile di un fabbricato posto ad est di Villa Carona, attualmente classificato ad attività religiose. Il fabbricato è un complesso edilizio con tipologia rurale tradizionale composto da abitazione con adiacente stalla con sovrastante fienile una Superficie Coperta (SCO) di circa 350mq. oggi abbandonato;

che il PTCP vigente - carta del dissesto, evidenzia nell'area una pericolosità geomorfologica moderata (deposito alluvionale art 22 bis delle NTA);

che l'area risulta inserita nel PSC all'interno del Territorio Urbanizzato (Tav PSC1) e ricompreso tra gli "Ambiti Urbani Consolidati" (Tav PSC2). Il complesso rurale viene inoltre ricompreso tra gli "Immobili da assoggettare a Risanamento conservativo";

che l'immobile interessa la tavola RUE_2.5 (Progetto del Territorio Comunale – Scala 1:5.000), e attualmente è classificato tra le attrezzature di interesse comune con la specifica simbologia "attrezzature religiose"; la variante propone, considerata l'insussistenza della funzione attuale, il riconoscimento del complesso edilizio all'interno delle "Aree edificate a verde privato" (art.14), al fine di favorirne il recupero ad uso abitativo;

DATO ATTO che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che pur abrogando la L.R. 20/2000,

agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente della stessa L.R. 20/2000;

che in particolare ai sensi del citato art. 4, 4° comma, e della delibera di Giunta regionale n. 179478 del 14.3.2018, che detta le prime indicazioni applicative della citata L.R. 24/2017, gli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuati anche attraverso l'adozione o la conclusione del procedimento di approvazione di varianti specifiche alla pianificazione vigente (tra cui le varianti al POC vigente) secondo le procedure della L.R. 20/2000 art. 34;

CONSTATATO che Arpae (rif.57121/2022 del 06/04/2022 Cod. Sinadoc 15394/2022) ha formulato un parere favorevole con l'indicazione, in sede di lavori, di valutare la tipologia di una linea elettrica ad ovest del fabbricato;

che Ausl ha formulato un parere favorevole;

CONSIDERATO che l'istruttoria dell'ufficio non ha rilevato problematiche di ordine urbanistico ed ambientale né contrasti con il PTCP e la LUR vigente;

che si concorda con il Comune sulla non assoggettabilità a Valsat, considerata l'entità delle modifiche, che non determinano effetti sulle componenti ambientali;

che inoltre l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato significative criticità in merito alla compatibilità geologica connesse alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di non formulare riserve sulla variante al RUE del Comune di Fornovo di Taro, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 1.4.2021 ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 24/2017;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di trasmettere altresì al Comune copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1704 /2022** ad oggetto:

" COMUNE DI FORNOVO DI TARO - VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DENOMINATA "VARIANTE 1 - 2021" AI SENSI DELL' ART.4 DELLA L.R. 24/17 E DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ADOZIONE DELIBERA C.C. N. 25 DEL 1.4.2021. FORMULAZIONE RISERVE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 20/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale